



2069/2022 R.G.

## TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

### SEZIONE LAVORO

### IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 c.p.c.;

**visto l'art. 127 ter c.p.c.<sup>(\*)</sup>, a sostituzione dell'udienza di prima comparizione,**

#### **assegna**

termine alle parti per il deposito di NOTE SCRITTE *ex art. 127 ter c.p.c.* fino al 10/03/2023.

Avverte il convenuto che ha facoltà di costituirsi in giudizio fino a 10 giorni prima del termine assegnato - che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., "è considerato data di udienza a tutti gli effetti" - e che entro lo stesso termine, a pena di decadenza, può proporre le proprie eccezioni ed indicare i propri mezzi di prova.

Autorizza la notifica del ricorso ad eventuali controinteressati - identificati in "tutto il personale ATA (profili di Assistente Amministrativo/Collaboratore Scolastico/Assistente Tecnico), inserito nelle graduatorie circolo e di istituto di III fascia degli istituti scolastici per i quali il ricorrente ha presentato istanza (Istituto capofila "IPSEOA Elena Cornaro" di Jesolo (VE) che verrebbe pregiudicato dall'accoglimento del presente ricorso" - mediante inserimento di apposito avviso nel sito ufficiale dell'Ufficio Territoriale del Ministero dell'Istruzione competente per territorio.

**(\*)art. 127 ter c.p.c.: (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il**



giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

[Note tecniche:

- **i documenti depositati telematicamente** devono essere ordinati con numerazione progressiva 01, 02, 03 ecc. (ovvero, se superiori a 100, 001, 002, 003 ecc) e riportare, a fianco del numero, la descrizione del documento;
- **gli atti depositati telematicamente** devono essere conformi alle specifiche tecniche, in particolare ottenuti da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini.

Si invita anche parte ricorrente a regolarizzare, ove necessario, il deposito di atti e documenti nel senso sopra precisato.]

Si comunichi.

Venezia, 03/01/2023.

Il Giudice del Lavoro

Dott. Anna Menegazzo

